



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

Roma, - 9 APR. 2008

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24 ROMA

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto SEDE

DIV3

M_TRA/DINFR/4223

Alleg.

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge n. 84/94.

Si fa seguito alla circolare n. 717 del 17.1.2008, concernente l'oggetto, per specificare, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, la portata del divieto di cui al punto 1) della circolare stessa, relativamente alle assunzioni presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b) della legge n. 84/94.

Occorre al riguardo precisare che in considerazione del fatto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 i lavoratori dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b) dovranno proseguire il loro rapporto di lavoro nell'impresa individuata ai sensi dell'articolo 17; il divieto riguarda le assunzioni effettuate a tempo indeterminato e non anche quelle effettuate a tempo determinato.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

M.C.Farina
Circolare co.13 e 15 art.17 segue.doc
09/04/2008

Handwritten mark